



# Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

## A.C. 2277

Dossier n° 207 - Schede di lettura  
23 luglio 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2277
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Si
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 aprile 2014
assegnazione:	23 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, IX Trasporti, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea

Il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un **sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)**, stipulato a Bruxelles il 22 settembre 2010 tra l'Unione europea e la Norvegia.

L'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi "misti", cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.

Si ricorda che la **politica europea di navigazione satellitare** è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.

Il **programma Galileo**, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel 2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS - Global Navigation Satellite System), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il programma mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il sistema, strutturato su 30 satelliti e la cui entrata in servizio è prevista per la fine del 2014, non è soggetto alle limitazioni o interruzioni tipiche di altri sistemi pensati per scopi militari ed ha potenzialità di impiego straordinarie, in quasi tutti i settori: energia, trasporti terrestri marittimi e navali, sicurezza, agricoltura, finanza. Ad **agosto 2013** è iniziata la fase di sperimentazione del PRS (Public Regulated Service), un servizio di alta precisione pensato per fornire dati di posizionamento per lo sviluppo di applicazioni sensibili, destinato ad utenti espressamente autorizzati dai governi nazionali. **Belgio, Francia, Italia e Regno Unito** hanno recentemente eseguito i test di acquisizione indipendente. L'Italia, è l'unico paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore, che ha confermato durante i test la fruibilità del segnale sulla base delle specifiche fornite da ESA.

Il **sistema EGNOS** (European Geostationary Navigation Overlay System) controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esistenti. La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. L'UE contribuisce al finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS.

La materia è disciplinata dal **regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008**, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo.

Il regolamento prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi.

L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Viene stabilita infine la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che assiste la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.

Come riferisce la relazione illustrativa, la Norvegia è il più stretto partner non comunitario nella cooperazione sul programma GALILEO. Fin dai suoi inizi, Oslo ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di GALILEO in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di governance specifiche di GALILEO.

La Norvegia è inoltre legata dall'Unione europea dall'Accordo sullo **Spazio economico europeo (SEE)**.

Il SEE è nato il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS in italiano, EFTA in inglese) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune senza dover essere membri dell'Unione. I membri dell'AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; la Svizzera ha rinunciato alla partecipazione al SEE, in seguito a referendum. Gli aderenti al SEE sono pertanto 31, i 28 Paesi UE e i rimanenti membri AELS.

## Contenuto dell'accordo

L'Accordo con la Norvegia in materia di navigazione satellitare si compone di 12 articoli.

L'**articolo 1** dichiara che scopo dell'Accordo è quello di completare le disposizioni dell'Accordo SEE e a rafforzare la cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare.

L'**articolo 2** contiene la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata.

L'**articolo 3** elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell'Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS.

L'**articolo 4** impegna le Parti cooperare, nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

L'**articolo 5** specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento.

Con l'**articolo 6**, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro sicurezza.

L'**articolo 7** rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo.

L'**articolo 8** disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all'Accordo.

Con l'**articolo 9** la Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell'accesso al PRS.

In base all'**articolo 10**, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

L'**articolo 11** prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 12** disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo. Viene

precisato che i contratti stipulati in base all'Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, **approvato dal Senato il 2 aprile scorso**, consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa (ATN)**.

La relazione tecnica al disegno di legge specifica che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge, infine, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l'ATN, in particolare, rinviene la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). La relazione, inoltre, segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri: l'Italia, risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.

L'**Analisi tecnico-normativa** precisa che l'Accordo è compatibile con i principi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.